Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B ►M6 **REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE**

del 2 luglio 2010

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano ◄

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2011 della Commissione del 13 settembre 2011	L 237	1	14.9.2011
►M2	Regolamento di esecuzione (UE) n. 957/2012 della Commissione del 17 ottobre 2012	L 287	5	18.10.2012
►M3	Regolamento di esecuzione (UE) n. 300/2013 della Commissione del 27 marzo 2013	L 90	71	28.3.2013
►M4	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 158	74	10.6.2013
►M5	Regolamento di esecuzione (UE) n. 556/2013 della Commissione del 14 giugno 2013	L 164	13	18.6.2013
►M6	Regolamento di esecuzione (UE) n. 209/2014 della Commissione del 5 marzo 2014	L 66	11	6.3.2014
►M7	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/83 della Commissione del 19 gennaio 2018	L 16	6	20.1.2018
►M8	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1120 della Commissione del 10 agosto 2018	L 204	31	13.8.2018

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 234 del 10.9.2011, pag. 47 (605/2010)

▼B

▼M6

REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2010

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano

▼B

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

▼M6

a) le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro;

▼B

b) l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di tali partite.

▼M1

Il presente regolamento lascia impregiudicate le condizioni di certificazione specifiche eventualmente contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi.

▼M6

Articolo 2

Importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all'allegato I, colonna A

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all'allegato I, colonna A.

▼B

Articolo 3

Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna B dell'allegato I

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna B dell'allegato I, che non sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a pastorizzazione con un unico trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a pastorizzazione con un unico trattamento termico:

a) con effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;

▼B

b) se del caso, sufficiente a garantire una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.

Articolo 4

Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna C dell'allegato I

1. ►M3 Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre, bufale o, laddove esplicitamente autorizzati nell'allegato I, di camelidi della specie *Camelus dromedarius* provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti: ◄

a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F_0 pari o superiore a tre;

b) un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;

c) (i) un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento; oppure

(ii) un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione di cui al punto (i) sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.

d) un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0; oppure

e) un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:

(i) ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora, oppure

(ii) ad un ulteriore trattamento termico pari o superiore a 72 °C, combinato all'essicazione.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di animali diversi da quelli di cui al paragrafo 1, dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:

a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F_0 pari o superiore a tre; oppure

▼B

b) un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata.

Articolo 5

Certificati

Le partite autorizzate per l'importazione a norma degli articoli 2, 3 e 4 sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui alla parte 2 dell'allegato II per la merce in questione e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato.

Tuttavia le prescrizioni di cui al presente articolo non precludono l'impiego della certificazione elettronica o di altri sistemi approvati e armonizzati a livello dell'Unione europea.

▼M6

Articolo 6

Condizioni di transito e magazzinaggio

L'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinate all'importazione nell'Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

a) le partite provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo autorizzato ad introdurre nell'Unione europea partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro e soddisfano gli appropriati requisiti di trattamento termico per tali partite di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) le partite soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro, conformemente all'attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1 del pertinente modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 2;

c) le partite sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui all'allegato II, parte 3, per la partita in questione e compilato conformemente alle note esplicative figuranti in tale allegato, parte 1;

d) l'idoneità delle partite al transito e, se del caso, al magazzinaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, firmato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione.

▼B

Articolo 7

Deroghe in materia di transito e magazzinaggio

1. In deroga all'articolo 6, per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia nell'Unione europea tra i posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE ([1]) della Commissione, è autorizzato a condizione che:

a) presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillino la partita con un sigillo numerato in serie;

b) ogni pagina dei documenti di accompagnamento della partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE rechi il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea;

c) siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d) l'ammissione al transito della partita sia certificata dal documento veterinario comune di ingresso rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.

2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4 o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio dell'Unione europea.

3. L'autorità competente effettua controlli periodici volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell'Unione europea corrispondano a quelli in ingresso nell'Unione europea.

▼M5

Articolo 7 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1. In deroga all'articolo 6, il transito diretto su strada attraverso l'Unione, tra il posto d'ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d'ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d'ispezione frontaliero di entrata con un sigillo numerato progressivamente;

b) i documenti che accompagnano la partita, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura «UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI» apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata;

([1]) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

▼M5

c) i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004.

2. Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell'Unione.

3. L'autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall'Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell'Unione.

▼M6

Articolo 8

Trattamenti specifici

Le partite di prodotti a base di latte e di prodotti a base di colostro autorizzate ad entrare nell'Unione europea conformemente agli articoli 2, 3, 4, 6 o 7 provenienti da paesi terzi o da parti dei medesimi in cui si è verificato un focolaio di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data del certificato sanitario o che hanno eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo, possono essere autorizzate ad entrare nell'Unione europea solo se tali prodotti sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 4.

▼B

Articolo 9

Abrogazione

La decisione 2004/438/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione 2004/438/CE si intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio fino al 30 novembre 2010 le partite di latte crudo e di prodotti a base di latte come definiti nella decisione 2004/438/CE per cui sono stati rilasciati gli appropriati certificati sanitari a norma della decisione 2004/438/CE possono continuare ad essere introdotte nell'Unione europea.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M6

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro (*) e prodotti a base di colostro (*), indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti

«+»: il paese terzo è autorizzato

«0»: il paese terzo non è autorizzato

Codice ISO del paese terzo	Paese terzo o parte del medesimo	Colonna A	Colonna B	Colonna C
▼M7				
AE	Gli Emirati di Abu Dhabi e Dubai degli Emirati arabi uniti (1)	0	0	+ (2)
▼M6				
AD	Andorra	+	+	+
AL	Albania	0	0	+
AR	Argentina	0	0	+
AU	Australia	+	+	+
BR	Brasile	0	0	+
BW	Botswana	0	0	+
BY	Bielorussia	0	0	+
BZ	Belize	0	0	+
▼M8				
BA	Bosnia-Erzegovina	+	+	+
▼M6				
CA	Canada	+	+	+
CH	Svizzera (**)	+	+	+
CL	Cile	0	+	+
CN	Cina	0	0	+
CO	Colombia	0	0	+
CR	Costa Rica	0	0	+
CU	Cuba	0	0	+
DZ	Algeria	0	0	+
ET	Etiopia	0	0	+
GL	Groenlandia	0	+	+
GT	Guatemala	0	0	+
HK	Hong Kong	0	0	+
HN	Honduras	0	0	+
IL	Israele	0	0	+
IN	India	0	0	+

▼M6

Codice ISO del paese terzo	Paese terzo o parte del medesimo	Colonna A	Colonna B	Colonna C
IS	Islanda	+	+	+
KE	Kenya	0	0	+
MA	Marocco	0	0	+
▼M7 ME	Montenegro	+	+	+
▼M6 MG	Madagascar	0	0	+
MK (***)	ex Repubblica jugoslava di Macedonia	0	+	+
MR	Mauritania	0	0	+
MU	Maurizio	0	0	+
MX	Messico	0	0	+
NA	Namibia	0	0	+
NI	Nicaragua	0	0	+
NZ	Nuova Zelanda	+	+	+
PA	Panama	0	0	+
PY	Paraguay	0	0	+
RS (****)	Serbia	0	+	+
RU	Russia	0	0	+
SG	Singapore	0	0	+
SV	El Salvador	0	0	+
SZ	Swaziland	0	0	+
TH	Thailandia	0	0	+
TN	Tunisia	0	0	+
TR	Turchia	0	0	+
UA	Ucraina	0	0	+
US	Stati Uniti	+	+	+
UY	Uruguay	0	0	+
ZA	Sud Africa	0	0	+
ZW	Zimbabwe	0	0	+

(*) Il colostro e i prodotti a base di colostro possono essere introdotti nell'Unione europea solo in provenienza dai paesi autorizzati indicati nella colonna A.

(**) Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(***) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la nomenclatura definitiva per questo paese sarà concordata in seguito alla conclusione degli attuali negoziati a livello ONU.

(****) Escluso il Kosovo, attualmente posto sotto amministrazione internazionale a norma della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

([1]) Solo i prodotti a base di latte di camelidi della specie *Camelus dromedarius.*

([2]) Sono autorizzati i prodotti a base di latte di camelidi della specie *Camelus dromedarius.*

▼B

ALLEGATO II

▼M6

PARTE 1

Modelli di certificati sanitari

«Milk-RM»:	certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima dell'utilizzo per il consumo umano.
«Milk-RMP»:	certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea.
«Milk-HTB»:	certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre e bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna B, e destinati all'importazione nell'Unione europea.
«Milk-HTC»:	certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna C, e destinati all'importazione nell'Unione europea.
«Colostrum-C/CPB»:	certificato sanitario relativo al colostro di vacche, pecore, capre e bufale e ai prodotti a base di colostro delle stesse specie, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea per il consumo umano.
«Milk/ Colostrum-T/S»:	certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro destinati al consumo umano e al transito o al magazzinaggio nell'Unione europea.

Note esplicative

a) I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo di origine, in conformità al modello appropriato riportato nella parte 2 del presente allegato, secondo il formato del modello relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro in questione. Essi contengono, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore in questione.

b) L'originale del certificato sanitario è composto da un unico foglio stampato su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, è costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c) Un unico certificato sanitario distinto va presentato per ciascuna partita del prodotto in questione, esportata verso la stessa destinazione da un paese terzo indicato nella tabella dell'allegato I e trasportata nello stesso vagone ferroviario, automezzo, aereo o nella stessa nave.

▼**M6**

d) L'originale del certificato sanitario e le etichette previste nel modello di certificato sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e) Qualora al certificato sanitario siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei prodotti che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante del certificato originale, purché su ciascuna di esse siano apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

f) Se il certificato sanitario si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «–x*(numero di pagina)* di y*(numero totale di pagine)*–» e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un rappresentante dell'autorità responsabile della verifica e della certificazione della conformità del latte crudo, del colostro o dei prodotti a base di latte o colostro ai requisiti sanitari di cui all'allegato III, capitolo I, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.

h) Le autorità competenti del paese terzo esportatore accertano la conformità a criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva 96/93/CE del Consiglio ([1]).

i) Il colore della firma del veterinario ufficiale deve essere diverso da quello del testo stampato sul certificato sanitario. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

j) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell' Unione europea.

k) Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere soppresse del tutto dal certificato.

([1]) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

▼M1

PARTE 2

Modello Milk-RM

Certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima di essere destinato al consumo umano

PAESE: **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.	
I.7. Paese di origine Codice ISO	I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione Codice ISO	I.10.
I.11. Luogo di origine Nome N. di riconoscimento Indirizzo		I.12.	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE	
		I.17.	
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)	
			I.20. Quantità
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelazione ☐			I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo/del contenitore			I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per: Trasformazione supplementare ☐			
I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐	

I.28. Identificazione della merce

Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Specie (nome scientifico)	Peso netto	Numero del lotto

▼M1

Modello Milk-RM
Latte crudo

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

II.1. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che il latte crudo di cui al presente certificato è stato ottenuto da animali:

a) controllati dal servizio veterinario ufficiale,

b) che si trovavano in un paese, o in parte del medesimo, indenne da afta epizootica e peste bovina per un periodo di almeno 12 mesi immediatamente precedente alla data di rilascio del presente certificato e che non ha eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo,

c) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o peste bovina,

d) sottoposti ad un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.

II.2. Attestato sanitario

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il latte crudo di cui al presente certificato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

a) proviene da aziende agricole registrate conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004,

b) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,

c) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,

d) sono rispettate le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 29,

e) secondo i test relativi ai residui dei farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare conformemente ai requisiti di cui alla sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010,

f) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei livelli massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.

Note

Il presente certificato riguarda il latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima di essere destinato al consumo umano.

Parte I

— Casella I.7.: indicare il nome e il codice ISO del paese, o di parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

— Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

— Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.

— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.01; 04.02 o 04.03.

— Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centri di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.

▼**M1**

Modello Milk-RM
Latte crudo

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II — Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.		
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Data: Firma: Timbro:		

▼M1

Modello Milk-RMP

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea

PAESE: **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.	
I.7. Paese di origine Codice ISO	I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione Codice ISO	I.10.
I.11. Luogo di origine Nome N. di riconoscimento Indirizzo		I.12.	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE	
		I.17.	
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)	
		I.20. Quantità	
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelazione ☐		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per: Consumo umano ☐			
I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐	

I.28. Identificazione della merce

Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Specie (nome scientifico)	Peso netto	Numero del lotto

▼M1

Modello Milk-RMP

PAESE **Prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

II.1. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che i prodotti a base di latte di cui al presente certificato sono stati prodotti da latte crudo ottenuto da animali:

a) controllati dal servizio veterinario ufficiale,

b) che si trovavano in un paese, o in parte del medesimo, indenne da afta epizootica e peste bovina per un periodo di almeno 12 mesi immediatamente precedente alla data di rilascio del presente certificato e che non ha eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo,

c) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o peste bovina, e

d) sottoposti ad un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.

II.2. Attestato sanitario

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il prodotto a base di latte crudo di cui al presente certificato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

a) è stato fabbricato con latte crudo:

i) proveniente da aziende agricole registrate conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004,

ii) prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,

iii) che soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,

iv) che rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 29,

v) che, secondo i test relativi ai residui dei farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare conformemente ai requisiti di cui alla sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010,

vi) che è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei livelli massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006;

b) proviene da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004,

c) è stato ottenuto da latte crudo non sottoposto ad alcun trattamento termico né trattamento fisico o chimico durante il processo di produzione,

d) è stato confezionato, imballato ed etichettato conformemente alla sezione X, capitoli III e IV, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,

e) soddisfa i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, e

f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29.

▼**M1**

Modello Milk-RMP

PAESE **Prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Note

Il presente certificato è destinato ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea

Parte I:

— Casella I.7.: indicare il nome e il codice ISO del paese, o di parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

— Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

— Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.23. il loro numero totale, il numero di registrazione ed eventualmente il numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.

— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) delle seguenti voci: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.04; 04.06; 17.02; 21.05; 22.02; 35.01; 35.02 o 35.04.

— Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centri di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.

Parte II

— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Data: Firma:

Timbro:

▼M1

Modello Milk-HTB

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea

PAESE: **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.	
I.7. Paese di origine / Codice ISO	I.8. Regione di origine / Codice	I.9. Paese di destinazione / Codice ISO	I.10.
I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo N. di riconoscimento		I.12.	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE	
		I.17.	
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)	
		I.20. Quantità	
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelazione ☐		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per: Consumo umano ☐			
I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐	

I.28. Identificazione della merce

Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Specie (nome scientifico)	Peso netto	Numero del lotto

▼M1

Modello Milk-HTB

Prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi autorizzati nella colonna B

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

II.1. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che i prodotti a base di latte di cui al presente certificato:

a) sono stati ottenuti da animali:

i) controllati dal servizio veterinario ufficiale,

ii) che si trovavano in un paese, o in parte del medesimo, indenne da afta epizootica e peste bovina per un periodo di almeno 12 mesi immediatamente precedente alla data di rilascio del presente certificato e che non ha eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo,

iii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o peste bovina, e

iv) sottoposti a un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE,

b) sono stati sottoposti o sono stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72°C per 15 secondi e, se del caso, sufficiente per garantire una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento.

II.2. Attestato sanitario

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il prodotto a base di latte di cui al presente certificato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

a) è stato fabbricato con latte crudo:

i) proveniente da aziende agricole registrate conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004,

ii) prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,

iii) che soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,

iv) che rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 29,

v) che, secondo i test relativi ai residui dei farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare conformemente ai requisiti di cui alla sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010,

vi) che è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei livelli massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006;

b) proviene da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004,

c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e alla sezione IX, capitolo II dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,

d) soddisfa i criteri pertinenti di cui alla sezione IX, capitolo II dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari,

e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29.

▼M1

Modello Milk-HTB

PAESE

Prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi autorizzati nella colonna B

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Note

Il presente certificato è destinato ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea.

Parte I:

— Casella I.7.: indicare il nome e il codice ISO del paese, o di parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

— Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

— Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.23. il loro numero totale, il numero di registrazione ed eventualmente il numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.

▶ [1] — Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 o 35.04. ◀

— Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.

Parte II:

— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Data: Firma:

Timbro:

▶ [1] M3

▼M3

Modello Milk-HTC

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea

PAESE **Certificato veterinario per l'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a.
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.	
I.7. Paese di origine Codice ISO	I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione Codice ISO	I.10.
I.11. Luogo di origine Nome N. di riconoscimento Indirizzo		I.12.	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE	
		I.17.	
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)	
		I.20. Quantità	
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di congelazione ☐		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per: Consumo umano ☐			
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐	

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Impianto di fabbricazione	Numero di colli	Peso netto	Numero del lotto

▼M3

Modello Milk-HTC

Prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi autorizzati nella colonna C

PAESE

Parte II: Certificazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II.1. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che il prodotto a base di latte di cui al presente certificato:

a) è stato ottenuto da animali:

i) controllati dal servizio veterinario ufficiale;

ii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni per afta epizootica o peste bovina,;e

iii) sottoposti a un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE;

alternativamente [b) il prodotto a base di latte è stato fabbricato a partire da latte crudo di vacche, pecore, capre, bufale o, laddove autorizzato in conformità della nota 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 605/2010, di camelidi della specie *Camelus dromedarius*, ed è stato sottoposto prima dell'importazione nel territorio dell'Unione europea:

([1]) *o* [i) a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F_0 pari o superiore a tre],

([1]) *o* [ii) a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata],

([1]) *o* [iii) a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST), a 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento],

([1]) *o* [iv) a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione di cui al punto iii) sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico],

([1]) *o* [v) a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0],

([1]) *o* [vi) a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia

([1]) *o* [(1) a un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora],

([1]) *o* [(2) a un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, combinato all'essicazione]];

([1]) *o* [b) il prodotto a base di latte è stato fabbricato a partire da latte crudo di animali diversi da vacche, pecore, capre, bufale o camelidi della specie *Camelus dromedarius*, ed è stato sottoposto prima dell'importazione nel territorio dell'Unione europea:

([1]) *o* [i) a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F_0 pari o superiore a tre],

([1]) *o* [ii) a un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata]].

II.2. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il prodotto a base di latte di cui al presente certificato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che:

a) è stato fabbricato con latte crudo:

i) proveniente da aziende agricole registrate conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004;

ii) prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004;

iii) che soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui alla sezione IX, capitolo I, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004;

iv) che rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 29;

▼M3

Modello Milk-HTC

Prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi autorizzati nella colonna C

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

v) che, secondo i test relativi ai residui dei farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare conformemente ai requisiti di cui alla sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici stabiliti nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010;

vi) che è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei livelli massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006;

b) proviene da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;

c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e alla sezione IX, capitolo II, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004;

d) soddisfa i criteri pertinenti di cui alla sezione IX, capitolo II, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29.

Note

Il presente certificato è destinato ai prodotti a base di latte per consumo umano provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi autorizzati, se del caso esclusivamente per il latte proveniente da determinate specie animali, nella colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea.

Parte I::

— Casella I.7.: fornire nome e codice ISO del paese o della parte di esso che compaiono nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

— Casella I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

— Casella I.15.: va indicato il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di trasporto mediante container, indicare alla casella I.23. il numero totale dei container, il loro numero d'immatricolazione e l'eventuale numero di serie dei sigilli. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.

— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 o 35.04.

— Casella I.20.: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.28.: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento ufficiale degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.

Parte II::

([1]) Cancellare la dicitura non pertinente.

— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M6

Modello Colostrum/Colostrum-based products C/CBP

Certificato sanitario relativo al colostro di vacche, pecore, capre e bufale e ai prodotti a base di colostro delle stesse specie, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea per il consumo umano

PAESE **Certificato veterinario per l'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a
	I.3. Autorità centrale competente	
	I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6.	
I.7. Paese di origine Codice ISO	I.8.	I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10.
I.11. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Indirizzo	I.12.	
I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE	
	I.17.	
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA)	
	I.20. Quantità	
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelazione ☐	I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore	I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per: Consumo umano ☐		
I.26.	I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE ☐	
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto Numero del lotto		

▼M6

Modello Colostrum/Colostrum-based products C/CBP
Colostro e prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione per il consumo umano

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

II.1 Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti della direttiva 2002/99/CE e del regolamento (CE) n. 853/2004 e certifica che il colostro e i prodotti a base di colostro ([1]) di cui alla parte I:

sono stati ottenuti o fabbricati con il colostro ottenuto da animali:

i) controllati dal servizio veterinario ufficiale;

ii) che si trovavano in un paese terzo, o in una parte del medesimo, indenne da afta epizootica e peste bovina per un periodo di almeno 12 mesi precedente la data del presente certificato e nel quale non è stata effettuata una vaccinazione contro l'afta epizootica durante detto periodo;

iii) provenienti da aziende non soggette a restrizioni a causa dell'afta epizootica o della peste bovina, e

iv) sottoposti a controlli veterinari periodici per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.

II.2 Attestato sanitario

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il colostro/i prodotti a base di colostro ([1]) di cui alla parte I sono stati prodotti in conformità a dette prescrizioni e in particolare che:

a) sono stati fabbricati con colostro:

i) proveniente da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004;

ii) prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

iii) che rispetta le garanzie sullo stato dei residui di colostro fornite nei piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29;

iv) che, in base ai test per i residui di farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i livelli massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010;

v) che è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi dei contaminanti fissati nel regolamento (CE) n. 1881/2006;

b) provengono da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;

c) sono stati trasformati, immagazzinati, confezionati, imballati ed etichettati in conformità all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;

d) soddisfano i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, e

e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 2.

▼M6

Modello Colostrum/Colostrum-based products C/CBP
Colostro e prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione per il consumo umano

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Note

Il presente certificato riguarda il colostro o i prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010.

Parte I:

— Casella I.7: indicare il nome e il codice ISO del paese o della parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

— Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitore e automezzo), numero del volo (aereo) o nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informar il posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.

— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) alle seguenti voci: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 04.10; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 30.01; 35.01; 35.02 o 35.04.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.28: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centro di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.

Parte II:

([1]) Barrare la dicitura non pertinente.

— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

▼M6

PARTE 3

Modello Milk/Colostrum-T/S

Certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo, ai prodotti a base di latte, al colostro e ai prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio nell'Unione europea

PAESE **Certificato veterinario per l'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
	I.3. Autorità centrale competente	
	I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.	
I.7. Paese di origine Codice ISO	I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione Codice ISO / I.10.
I.11. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Indirizzo	I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale ☐ Rifornitore di navi ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale	
I.13. Luogo di carico	I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE	
	I.17.	
I.18. Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA)	
	I.20. Quantità	
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelazione ☐	I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore	I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per: Consumo umano ☐		
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO	I.27.	
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto Numero del lotto		

▼M6

Modello Milk/Colostrum-T/S

Latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

II.1 Attestato di polizia sanitarian

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che [il latte crudo]/[i prodotti a base di latte] / [il colostro] / [i prodotti a base di colostro] (1) (2) destinati al [transito] / [magazzinaggio] (2) nell'Unione europea di cui alla parte I:

a) proviene [provengono] da un paese, o da una parte del medesimo, autorizzato per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010;

b) soddisfa [soddisfano] le condizioni di polizia sanitaria pertinenti per i prodotti in questione indicate nell'attestato di polizia sanitaria della parte II.1. dei modelli di certificato [Milk-RM] / [Milk-RMP] / [Milk-HTB] / [Milk-HTC]/[Colostrum-C/CBP] (2) figuranti nell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010;

c) è stato prodotto/sono stati prodotti il ..... (3) o tra il ..... (3) e il ..... (3).

Note

Parte I:

— Casella I.7: indicare il nome e il codice ISO del paese o della parte del medesimo, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

— Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Nome del paese di origine, che deve essere il paese esportatore.

— Casella I.15: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitore e automezzi), numero del volo (aereo) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare alla casella I.23. il loro numero totale, il numero di immatricolazione ed eventualmente il numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informar il posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.

— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06.; 22.02; 28.35; 30.01; 35.01; 35.02; 35.04 o 04.10.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.28: impianto di fabbricazione: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, dei centri di raccolta o dei centro di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.

Parte II:

(1) Con latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di –colostro si intendono latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano in transito o immagazzinati, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(2) Barrare la dicitura non pertinente.

(3) Data o date di produzione. Le importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non sono consentite qualora questi siano stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nell'Unione europea dal paese terzo o da una parte del medesimo, di cui ai punti I.7 e I.8, o durante un periodo in cui l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti da tale paese terzo o parte del medesimo.

— Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

▼**M6**

Modello Milk/Colostrum-T/S

Latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e al transito o magazzinaggio

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo: Firma:
Data: Timbro:		